

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto, si fa riferimento alla scheda di polizza per la totalità delle stesse. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "W.I.N. Product" copre i danni materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi in relazione alle attività indicate nel Frontespizio di Polizza e/o nella Scheda di Polizza; i danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro" e i danni materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza (o altri similari), fabbricati e/o distribuiti dall'assicurato e/o da terzi, compresi quelli per i quali l'assicurato rivesta la qualifica di produttore, dopo la loro consegna a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi
- ✓ Danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro"
- ✓ Responsabilità committente
- ✓ Affidamento auto
- ✓ Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione, ampliamento e straordinaria manutenzione e s.m.i.
- ✓ Danni a mezzi sotto carico, scarico o in sosta
- ✓ R.C. personale
- ✓ Danni da furto
- ✓ Conduzione e/o proprietà dei fabbricati e/o terreni
- ✓ Danni da incendio
- ✓ Conduzione e/o proprietà dei fabbricati e/o terreni
- ✓ Danni da incendio
- ✓ Cose nell'ambito di esecuzione dei lavori
- ✓ RC Postuma da lavori eseguiti
- ✓ Inquinamento accidentale
- ✓ Cose in consegna
- ✓ Smercio di prodotti non fabbricati dall'assicurato
- ✓ Merci trasportate, rimorchiate o sollevate
- ✓ Nuove acquisizioni e/o costituzioni
- ✓ Danni a conduttore e impianti sotterranei nonché a cose di terzi da cedimento, franamento, vibrazioni del terreno
- ✓ Violazione legge privacy
- ✓ Danni materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti
- ✓ Errata concezione, progettazione, installazione, posa in opera, montaggio, istruzioni d'uso e manutenzione, pubblicità, training e/o formazione, conservazione, imballaggio
- ✓ Fatti, anche dolosi, di persone delle quali l'assicurato debba rispondere
- ✓ Danni cagionati a terzi da appaltatori, subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro



Che cosa non è assicurato?

La polizza **RCT** ed **RCO** non copre i danni:

- ✗ verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
 - ✗ derivanti da detenzione od impiego di esplosivi
 - ✗ derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici
- Quanto all'assicurazione **RCT** sono altresì esclusi i danni:
- ✗ da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore o da navigazione di natanti a motore per i quali è obbligatoria l'assicurazione, e da proprietà o uso di aeromobili o veicoli spaziali
 - ✗ derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non in possesso dell'abilitazione
 - ✗ da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio esplosione e scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute
 - ✗ delle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate
 - ✗ ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni
 - ✗ alle cose sulle quali si eseguono i lavori e alle opere in costruzione
 - ✗ cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti, dopo la consegna a terzi
 - ✗ dei quali l'assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte se non direttamente derivatigli da leggi, norme o regolamenti
 - ✗ conseguenti a inquinamento
 - ✗ derivanti da lavori svolti in aree portuali e/o aeroportuali, ad eccezione di uffici ed esercizi commerciali
- Quanto all'assicurazione **RCP** sono altresì esclusi i danni:
- ✗ derivanti da prodotti specificamente destinati all'industria aeronautica ed aerospaziale
 - ✗ o di sue parti, le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto
 - ✗ le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto
 - ✗ le spese sostenute dall'assicurato (o da altri per suo conto o incarico) in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla società
- (esclusioni principali)**



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
- ! I danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages), le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile
- ! Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza, successivamente la scadenza del periodo di polizza e/o derivanti da fatti illeciti ommessi prima del periodo di retroattività (ove prevista)



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è operante per i danni verificatisi in tutto il Mondo. Salvo specifica pattuizione caso per caso, non sono compresi in garanzia gli stabilimenti produttivi ubicati al di fuori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ L'assicurazione vale per i prodotti, consegnati nei territori di qualsiasi Paese esclusi USA, Canada e per i danni ovunque verificatisi. A parziale deroga di quanto sopra, è ammessa la consegna diretta in USA e/o Canada fino a un massimo del fatturato dell'Assicurato indicato nella Scheda.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo

- in caso di sinistro, informare la Compagnia, per il tramite del broker, entro 10 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del contraente ne ha avuto conoscenza.

L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo

- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora il Contraente non versi i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).



Come posso disdire la polizza?

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno successivo alla sua definizione, l'assicurato può recedere dal contratto previa comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata AR.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

Polizza di Responsabilità Civile verso terzi (RCT), prestatori di lavoro (RCO) e Prodotti (RCP)



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "W.I.N. Product"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede sede secondaria in Italia: Via della Chiusa, n. 2, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato.

Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Il presente prodotto è stipulato nella formula "*claims made*" per le coperture relative alla responsabilità civile e responsabilità civile prodotti


RCT/O	<p>RCT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi in relazione alle attività; • per fatto, anche doloso, di persone fisiche delle quali debba rispondere; • per i danni cagionati a terzi da appaltatori, subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro mentre eseguono lavori per conto dell'Assicurato stesso; • per le azioni di rivalsa dell'INPS; • responsabilità relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione, nolo e simili. <p>RCO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro"; • azioni esperite da INAIL e INPS; • Buona Fede Inail; • Malattie professionali.
Responsabilità civile	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità del committente • Affidamento auto • Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione, ampliamento e straordinaria manutenzione • Danni a mezzi sotto carico, scarico o in sosta • R.C. personale • Danni da furto • Conduzione e/o proprietà dei fabbricati e/o terreni • Danni da incendio • Cose nell'ambito di esecuzione dei lavori • RC Postuma da lavori eseguiti • Inquinamento accidentale • Cose in consegna • Smercio di prodotti non fabbricati dall'Assicurato • Merci trasportate, rimorchiate o sollevate • Nuove acquisizioni e/o costituzioni • Danni a condutture e impianti sotterranei nonché a cose di terzi da cedimento, franamento, vibrazioni del terreno • Violazione legge privacy

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

Responsabilità civile prodotti (RCP)	Danni materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza (o altri similari), fabbricati e/o distribuiti dall'Assicurato e/o da terzi
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro nonché per RC prodotti	<ul style="list-style-type: none"> • Smercio di generi alimentari con lavorazione propria • Smercio di generi alimentari ANCHE con lavorazione propria • Vendita veicoli - Stazioni di servizio, autolavaggi • Vendita veicoli - Officine
Responsabilità civile prodotti (RCP)	<ul style="list-style-type: none"> • Estensione territoriale – Prodotti consegnati in USA e/o Canada • Ritiro prodotti • Danni finanziari puri • Garanzia del venditore
 Che cosa non è assicurato?	
RCT/O	<ul style="list-style-type: none"> • per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni ; • per i danni derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; • per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto; • per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici; • i danni derivanti da atti di guerra e/o terrorismo • i danni derivanti da fumi di saldatura
RCT	<ul style="list-style-type: none"> • circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore; • derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dell'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore; • da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; • Responsabilità dell'albergatore; • alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate; • ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni; • alle cose sulle quali si eseguono i lavori (limitatamente alla sola parte o porzione oggetto degli stessi) e alle opere in costruzione, nonché quelli necessari per l'esecuzione dei lavori ed alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori salvo che queste non siano rimovibili per peso e/o dimensioni; • cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti, dopo la loro consegna a terzi; nonché da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. • per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.



Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

	<p>distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte se non direttamente derivantigli da leggi, norme o regolamenti; • conseguenti a inquinamento; • conseguenti a: interruzione o impoverimento di sorgenti e corsi d'acqua, o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; sempre che non siano conseguenti a e/o non ne derivi altro sinistro altrimenti risarcibile; • derivanti da lavori svolti in aree portuali e/o aeroportuali, ad eccezione di uffici ed esercizi commerciali.
<p>Responsabilità civile prodotti (RCP)</p>	<p>L'assicurazione non vale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e/o derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, se non riconducibili all'attività di lavorazione e/o controllo del prodotto (quali a titolo di esempio non limitativo: controlli non distruttivi, utilizzo di isotopi radioattivi o di apparecchi a raggi "X" e raggi "Gamma" o altre emissioni similari utilizzati da rilevatori di metalli, sterilizzatori, analizzatori, etc.); • per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto; • per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici; • per le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto; • per le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto; • per le spese sostenute dall'Assicurato (o da altri per suo conto o incarico) in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società; • per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato se non direttamente derivatigli da leggi, norme o regolamenti; • per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti specificamente destinati all'industria aeronautica ed aerospaziale; • per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati consapevolmente utilizzati dall'Assicurato, nonché i danni da encefalopatia spongiforme bovina (BSE) variante umana e TSE; • per i risarcimenti a carattere punitivo (quali ad es. "punitive

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000



	<p>and/or exemplary damages”);</p> <ul style="list-style-type: none"> • conseguenti a inquinamento; • conseguenti a: interruzione, impoverimento o di sorgenti e corsi d’acqua, o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; sempre che non siano conseguenti a e/o non ne derivi altro sinistro altrimenti risarcibile.
Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro nonché per RC prodotti	Gallerie d'arte, musei: l'assicurazione non opera per i danni agli oggetti in esposizione.
 Ci sono limiti di copertura?	
<p>L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.</p>	
 Che obblighi ho?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:</p> <p>AIG Europe SA Financial Lines Claims Via della Chiusa, 2 20123 Milano Italia</p> <p>- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell' Art. 1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell' Art. 1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica</p>

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

	la disposizione di cui all' Art. 1894 c.c.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.</p> <p>Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>
Rimborso	<p>Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R.</p> <p>In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso; nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.</p>
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato entro i 30 giorni successivi alla decorrenza della garanzia; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 12 mesi, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.</p> <p>In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno sessanta giorni prima di ciascuna scadenza annuale, l'assicurazione di durata non inferiore a 12 mesi è prorogata per una durata di 12 mesi e così successivamente.</p> <p>Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di 12 mesi, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.</p>
Sospensione	<i>Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP</i>

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.

Risoluzione

Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Coloro che intendono assicurarsi contro i danni cagionati a terzi, ai prestatori di lavoro e per i danni causati da prodotti.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 13,90%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE RECLAMI?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Reclami

Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano

Fax 02 36 90 222

e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html>.

Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: <http://www.aig.lu/>

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

	PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u>	

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000



POLIZZA “W.I.N. Product”

(Sezioni liability)

INDICE

DEFINIZIONI

- Definizioni
- Definizioni specifiche per la sezione Responsabilità Civile

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. Condizioni Generali

- 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 1.2 Gestione del contratto (clausola broker)
- 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 1.4 Modifiche dell'assicurazione
- 1.5 Aggravamento del rischio
- 1.6 Diminuzione del rischio
- 1.7 Recesso in caso di sinistro
- 1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- 1.9 Oneri fiscali
- 1.10 Rinvio alle norme di legge e foro competente
- 1.11 Coassicurazione e delega
- 1.12 Sanction Clause

Condizioni operative di assicurazione comuni a tutte le sezioni (se non diversamente stabilito)

- 1.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 1.2 Ispezione delle cose assicurate
- 1.3 Buona fede

2. Norme operanti in caso di sinistro (valide per le sezioni rispettivamente indicate)

- 2.1 Esagerazione dolosa del danno

SEZIONE RCT e RCO

- 1.1 Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
- 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)
 - Buona fede INAIL
 - Malattie professionali
- 2.1 Esclusioni
- 2.2 Comodato, leasing, locazione
- 2.3 Validità Territoriale

Condizioni particolari (Sempre operanti)

- 3.1 Precisazioni alle garanzie

- 3.2 Responsabilità del committente
- 3.3 Affidamento auto
- 3.4 Committenza lavori di trasformazione, costruzione, demolizione, ampliamento, straordinaria manutenzione
- 3.5 Danni a mezzi sotto carico, scarico o in sosta
- 3.6 RC Personale (compreso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione)
- 3.7 Danni da furto
- 3.8 Conduzione e/o proprietà dei fabbricati e/o terreni
- 3.9 Danni da incendio
- 3.10 Cose nell'ambito di esecuzione dei lavori
- 3.11 RC Postuma da lavori eseguiti
- 3.12 Inquinamento accidentale
- 3.13 Cose in consegna
- 3.14 Smercio di prodotti NON fabbricati dall'Assicurato (se non attivata la sezione RC Prodotti)
- 3.15 Merci trasportate, rimorchiate o sollevate
- 3.16 Regolazione del premio e possibilità di optare per premio non soggetto a regolazione
- 3.17 Nuove acquisizioni e/o costituzioni
- 3.18 Rinuncia alla rivalsa
- 3.19 Danni a condutture e impianti sotterranei nonché a cose di terzi da cedimento, franamento, vibrazioni del terreno
- 3.20 Violazione legge privacy

4. Norme operanti in caso di sinistro

- 4.1 Obblighi in caso di sinistro
- 4.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali
- 4.3 Non opponibilità della franchigia al terzo danneggiato

SEZIONE RC PRODOTTI

- 1.1 Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile Prodotti (RCP)
- 2.1 Esclusioni
- 2.2 Operatività della garanzia (forma "Claims made")
- 2.3 Estensione territoriale
- 2.4 Limiti di indennizzo – scoperti
- 2.5 Errata concezione (società licenziatarie)
- 2.6 Forniture a società del Gruppo non "Assicurate"
- 2.7 Regolazione del premio
- 2.8 Nuove acquisizioni e/o costituzioni
- 2.9 Rinuncia alla rivalsa
- 3.1 Qualifica dell'Assicurato
- 4.1 Obblighi in caso di sinistro
- 4.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali
- 4.3 Non opponibilità della franchigia al terzo danneggiato

Condizioni particolari relative alle Sezioni RCT/RCO e RCP (Valide solo se richiamate)

- CP RC 01 – Smercio di generi alimentari con lavorazione propria
- CP RC 02 – Smercio di generi alimentari ANCHE con lavorazione propria
- CP RC 03 – Gallerie d'arte e musei Esclusione danni agli oggetti in esposizione
- CP RC 04 – Vendita veicoli – Stazioni di servizio, autolavaggi
- CP RC 05 – Vendita veicoli - autofficine
- CP RC 06 – Assicurazione RCT/RCO e RCP in secondo rischio e "Drop down"
- CP RC 07 – Differenza di Condizioni/Garanzie e di Limiti



-
- CP RC 08 – Clausola di transizione rispetto a precedenti polizze
 - CP RC 09 - Norme particolari polizza "Master" per programmi internazionali
 - CP RCP 01 – Estensione territoriale – Prodotti consegnati in USA e/o Canada (in eccesso alla percentuale indicata nella scheda di polizza)
 - CP RCP 02 – Ritiro prodotti
 - CP RCP 03 – Danni finanziari puri
 - CP RCP 04 – Garanzia del venditore (Vendor's liability)
e versione in inglese della stessa (Additional Insured – Vendors limited form)
 - CP RCP 05 – Esclusione danni da furto dalla Sezione RC Prodotti

Modello 9045 Informativa sulla privacy

ALLEGATI

Aziende, Massimali assicurati, Fatturati, Tassi, Premi
Franchigie, Scoperti, Limiti di risarcimento

(Sez. RCT, RCO, RCP)
(Sez. RCT, RCO, RCP)

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. *Le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni, diritti di rivalsa e limitazioni della copertura, sono state evidenziate con particolari caratteri (corsivo).*

Resta inteso che:

- *nel garantire la copertura assicurativa la Società si basa sulle dichiarazioni e sulle altre informazioni fornite dal Contraente. Tali dichiarazioni e informazioni costituiscono un presupposto della copertura stessa e sono considerate vincolanti e facenti parte integrante della presente polizza, ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 e 1910 C.C.;*
- *le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.*



DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Franchigia:** l'importo che viene detratto dall'ammontare del danno indennizzabile, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato (*).
- **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Limite di Indennizzo / Risarcimento / Massimale:** l'esborso massimo che, al netto di franchigie, scoperti e altre decurtazioni, la Società è tenuta a corrispondere per ciascun sinistro.
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Scoperto:** la quota in percento dell'ammontare del danno indennizzabile, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato (*).
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifiche Sezioni.
- **Società (o "Compagnia"):** La Compagnia Assicurazioni S.p.A. e le eventuali "Coassicuratrici"

(*) Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie e/o scoperti, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la maggiore fra le suddette detrazioni. La presente disposizione si applica separatamente per ciascuna Sezione di polizza.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

- **Terzi:**
- Sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con esclusione di:
- **A) Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi:**
- il legale rappresentante, salvo nel caso di danni a cose o nel caso in cui subisca il danno per responsabilità di un'azienda assicurata diversa da quella di cui è legale rappresentante;
- i prestatori di lavoro ricadenti sotto le norme di lavoro della legge italiana, limitatamente ai danni rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro" (R.C.O.) dell'azienda assicurata da cui dipendono;
- relativamente a prestatori di lavoro di filiali estere: a parziale deroga dell'esclusione dalla qualifica di terzi di cui ai capoversi che precedono, si conviene che la qualifica di terzi è estesa ai Prestatori di lavoro di filiali estere del Gruppo, nei confronti di aziende del Gruppo diverse da quella dalla quale sono dipendenti (es.: dipendente della filiale Canadese nei confronti dell'azienda Tedesca; dipendente della filiale Indiana nei confronti di una azienda Italiana del Gruppo etc.), ma limitatamente a:
- all'eventuale azione di rivalsa (o surroga) esercitata dall'Ente o assicuratore presso cui essi sono assicurati per malattie e infortuni sul lavoro nel Paese di provenienza;
- a importi e/o casistiche non coperti/e dal suddetto Ente o assicuratore del Paese di provenienza.
- **B) Responsabilità Civile Prodotti:**
- il legale rappresentante, salvo qualora subisca il danno in qualità di utilizzatore dei "prodotti"
- aziende qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

1. Prestatori di lavoro

In questa definizione si comprendono tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nell'esercizio della attività dichiarata in polizza, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo nella definizione di cui sopra rientrano anche stagisti, tirocinanti, borsisti, contratti a termine, e simili.

2. **Danno corporale (o lesioni personali):** morte, lesioni personali e pregiudizi economici che ne derivino, compresi il danno alla salute o biologico, il danno morale, esistenziale e simili.
3. **Danno materiale:** distruzione, deterioramento, perdita, alterazione, danneggiamento di cose e pregiudizi economici che ne derivino, intendendosi per "cose" anche gli animali
4. **Veicoli a motore:**
Autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori nonché ogni altro mezzo di trasporto a motore.



5. Sinistro:

Per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.):

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

- **Per la garanzia Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.) – Forma “CLAIMS MADE” (Sempre operante se non diversamente pattuito):**

Forma “Claims Made”: la richiesta di risarcimento di danni, per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa o di precedenti polizze contratte con la medesima delegataria.

- **Per la garanzia Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.) – Forma “LOSS OCCURRENCE” (valida solo se espressamente richiamata e preventivamente accettata dalla Società):**

Forma “Loss Occurrence”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

6. Prodotti

Per prodotti si intendono:

- i beni (anche se incorporati in altri beni mobili o immobili) specificati nella descrizione della attività dell'Assicurato;
- i relativi recipienti e/o contenitori e/o imballaggi, nonché le istruzioni per l'uso e manutenzione, i progetti, gli accessori, gli oggetti promozionali, propagandistici, pubblicitari, di qualsiasi natura, la pubblicità, i campioni gratuiti e quant'altro inerente il prodotto.

7. Fatturato:

l'importo del volume d'affari conseguito da tutti gli assicurati coperti dalla presente polizza nell'annualità di effetto dell'Assicurazione al netto di (salvo diversa contrattualizzazione):

- Fatturazioni tra Assicurati (intercompany)
- IVA o equivalenti imposte locali.

Il fatturato derivante da eventuali attività di assistenza, manutenzione, riparazioni, servizi e simili, non viene considerato ai fini del conteggio del premio, ferma l'operatività della copertura assicurativa anche per tali attività, salvo per aziende per le quali le suddette attività costituiscano l'attività principale .

8. Retribuzioni Lorde:

Tutto ciò che i prestatori di lavoro ricevono dall'Assicurato, a compenso dell'opera prestata, in denaro o in natura, al lordo di ogni trattenuta, nonché gli importi pagati dall'Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo di prestatori di lavoro.

9. Appaltatore / Subappaltatore:

La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di tutta o parte dei lavori e/o dei servizi e/o delle attività.

10. Committente:

Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

11. Ritiro e/o richiamo:

Qualsiasi misura volta a:

- a) impedire la distribuzione e/o l'esposizione e/o l'utilizzo di un prodotto nonché la sua offerta al consumatore e/o utilizzatore e/o acquirente;
- b) ottenere la restituzione di un prodotto (e/o provvedere alla sua riparazione e/o sostituzione) che il fabbricante e/o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori e/o utilizzatori e/o acquirenti.

FINE TESTO SEZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art 1.2 Gestione del contratto (Clausola Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto, ovvero la collaborazione all'esecuzione dello stesso, al Broker di assicurazione e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con la Società.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente, l'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per il Contraente. Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta e saranno valide anche se fatte al/dal Broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

- Pag. 8 di 45

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato entro i 30 giorni successivi alla decorrenza della garanzia; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 12 mesi, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Tutti i premi derivanti da modifiche e/o regolazioni dovute ai sensi della presente polizza potranno essere conteggiati in unica appendice al termine dell'annualità assicurativa, fermo restando quanto previsto all'art. 1.4 "Modifiche dell'assicurazione" che segue.

I premi devono essere corrisposti alla Società per il tramite del broker; il pagamento dei premi al broker è liberatorio per il Contraente.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive (di frazionamento e/o anniversarie), l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza (del quarantacinquesimo giorno dopo quello di presentazione dell'appendice di modifica e/o regolazione, in tal caso in misura proporzionale al premio non pagato) e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi trenta giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

I termini di cui sopra si intendono elevati a 31 giorni qualora il 30° giorno corrisponda al giorno 30 di un mese di 31 giorni.

Art 1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art 1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art 1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà il premio o le rate di premio imponibile con effetto dalla data di comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncerà al relativo diritto di recesso.

Art 1.7 Recesso in caso di sinistro

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R.

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso; nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Art 1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno sessanta giorni prima di ciascuna scadenza annuale, l'assicurazione di durata non inferiore a 12 mesi è prorogata per una durata di 12 mesi e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di 12 mesi, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Non è consentito alle Parti, salvo per particolari garanzie per le quali ciò sia espressamente previsto, inviare disdetta o recesso solo per parte della presente polizza.

Qualora il contratto sia stato emesso con durata pluriennale è facoltà delle Parti di disdirlo annualmente negli stessi termini di cui sopra.

Nei casi in cui ciò sia espressamente previsto nel frontespizio di polizza, e a parziale deroga di quanto precede, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

In tal caso resta comunque convenuto che nell'eventualità di ripresa, prosecuzione o proroga, il pagamento del premio di ripresa, prosecuzione, proroga, potrà essere effettuato entro i termini previsti dall'Art. 1.3 che precede ("Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").

Art 1.9 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art 1.10 Rinvio alle norme di legge e foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che comunque verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Assicurato o il Contraente.

Art 1.11 Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società di seguito indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi unicamente alla/dalla Compagnia all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici, che saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per il pagamento dei premi di polizza che verrà effettuato dal broker direttamente nei confronti di ciascuna coassicuratrice.



Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna delle coassicuratrici dal momento della sua accettazione scritta, che esse sono tenute ad inviare tempestivamente al broker, anche se questa è antecedente all'emissione dell'atto relativo; detta accettazione è sostitutiva della sottoscrizione da parte delle Coassicuratrici dell'atto emesso dalla Delegataria.

Art. 1.12 Sanction Clause

La Compagnia non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi.

CONDIZIONI OPERATIVE DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI (se non diversamente stabilito)

Art. 1.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza (garanzia Ritiro Prodotti della Sezione RC)

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.2 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.3 Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non altrimenti note alla Società, così come le omesse e/o inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o durante il corso della stessa non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

2. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

(valide per le sezioni rispettivamente indicate)

Art. 2.1 Esagerazione dolosa del danno (Sezioni tutte)

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

1. RISCHI ASSICURATI

1.1 – Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi in relazione alle attività indicate nel Frontespizio di polizza e/o nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione (comprese attività e/o servizi connessi ed accessori e/o altre – purchè simili - previste da certificati camerali e/o statuti e/o regolamenti, nulla escluso né eccettuato), ovunque svolte nei limiti territoriali previsti, sia presso ubicazioni proprie che altrove.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità che possa derivare all'Assicurato:

- per fatto, anche doloso, di persone fisiche delle quali debba rispondere;
- per i danni cagionati a terzi da appaltatori, subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro mentre eseguono lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- per le azioni di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge n. 222 del 12.06.1984 e/o successive modifiche, dall'INAIL e/o da altri soggetti e/o da altri enti previdenziali e/o assistenziali;

L'assicurazione vale, fino a concorrenza del ...% (vedasi scheda di polizza) del massimale principale indicato in Scheda di polizza, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione. Nel caso di garanzie soggette a sottolimiti del massimale principale, l'importo risultante dall'applicazione della predetta percentuale non potrà eccedere un importo pari allo specifico sottolimito previsto per tale garanzia.

1.2 – Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro" (anche se distaccati presso altre aziende del Gruppo e/o presso terzi) di cui il medesimo si avvale, addetti alle attività per cui è prestata l'Assicurazione.

I soci ed i familiari coadiuvanti (purché assicurati presso l'Istituto stesso) sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- 1) INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D. 23/2/2000 n. 38 e s.m.i;

- 2) INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 222 del 12/6/ 1984 e successive modifiche;
- 3) altri soggetti e/o altri istituti previdenziali e/o assistenziali per specifiche categorie (a titolo esemplificativo, ma non limitativo, la Cassa Marittima, Cassa Ingegneri e simili).

Per i prestatori di lavoro soggetti alla legislazione della Repubblica di San Marino la garanzia vale anche per la rivalsa dell'I.S.S.(Istituto per la Sicurezza Sociale).

Buona Fede Inail

L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Malattie professionali

Ad integrazione di quanto innanzi previsto, la garanzia è prestata anche per le malattie professionali sofferte da "prestatori di lavoro" di cui il medesimo si avvale, addetti alle attività per cui è prestata l'Assicurazione.

Si intendono comprese tra le malattie professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegata al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e successive variazioni o modifiche, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, dell'INAIL stessa o soggetti simili

La presente estensione opera per le malattie professionali manifestatesi durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta dopo la data del ... (vedasi scheda di polizza).

Fermo quanto precede, la presente estensione di garanzia opera altresì per le malattie professionali manifestatesi entro ... mesi (vedasi scheda di polizza) dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato nella Scheda di polizza rappresenta anche l'esposizione massima della Società, per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno determinato la richiesta

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto e/o della silice;
- per i casi di contagio da virus HIV;
- per la ricaduta di malattie professionali già precedentemente indennizzate o indennizzabili;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; quest'ultima esclusione cessa di avere effetto contestualmente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Fermo restando, per quanto compatibile, quanto previsto dall'art. "Obblighi in caso di sinistro" della Sezione RCT e RCO, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo il manifestarsi di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

2.1 - Esclusioni

L'assicurazione non vale, sia in relazione alla Responsabilità Civile verso terzi (art. 1.1) che alla Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (art. 1.2):

- a) per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e/o derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, se non riconducibili all'attività dell'Assicurato (quali a titolo di esempio non limitativo: controlli non distruttivi, utilizzo di isotopi radioattivi o di apparecchi a raggi "X" e raggi "Gamma" o altre emissioni similari utilizzati da rilevatori di metalli, sterilizzatori, analizzatori, etc.);*
- b) per i danni derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;*
- c) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;*
- d) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;*
- e) i danni derivanti da atti di guerra e/o terrorismo*
- f) i danni derivanti da fumi di saldatura*

Per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (punto 1.1), sono altresì esclusi i danni:

- g) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore o da navigazione di natanti a motore per i quali in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti è obbligatoria l'assicurazione, e da proprietà o uso di aeromobili o veicoli spaziali; limitatamente alla circolazione di macchine operatrici semoventi, carrelli semoventi e simili (intesa come fenomeno sussidiario e/o accessorio alla funzione principale di tali macchine - che resta quella di attrezzatura aziendale finalizzata all'espletamento della attività lavorativa e/o produttiva dichiarata in polizza -), le aree situate entro i recinti dell'azienda si considerano convenzionalmente aree private;*
- h) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dell'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;*
- i) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;*
- j) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt.1783,1784,1785 bis e 1786 C.C. ("Responsabilità dell'albergatore"), ad eccezione delle foresterie e di convegni, riunioni e simili;*
- k) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;*
- l) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;*
- m) alle cose sulle quali si eseguono i lavori (limitatamente alla sola parte o porzione oggetto degli stessi) e alle opere in costruzione, nonché quelli necessari per l'esecuzione dei lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori salvo che queste non siano rimovibili per peso e/o dimensioni;*

- n) *cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti, dopo la loro consegna a terzi; nonché da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori.*
Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- o) *dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte se non direttamente derivantigli da leggi, norme o regolamenti;*
- p) *conseguenti a inquinamento;*
- q) *conseguenti a: interruzione o impoverimento di sorgenti e corsi d'acqua, o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; sempre che non siano conseguenti a e/o non ne derivi altro sinistro altrimenti risarcibile;*
- r) *derivanti da lavori svolti in aree portuali e/o aeroportuali, ad eccezione di uffici ed esercizi commerciali.*

2.2 – Comodato, leasing, locazione

Anche a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 2.1.o (“Responsabilità volontariamente assunte”), l'assicurazione è valida anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione, nolo e simili.

Premesso altresì che l'Assicurato può utilizzare beni di proprietà di terzi, in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, nolo e simili, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei beni medesimi e quest'ultimo assume la qualifica di “Assicurato aggiunto” limitatamente al bene di cui trattasi.

2.3 - Validità territoriale

L'assicurazione sia della Responsabilità Civile verso terzi (art 1.1) sia della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (art. 1.2) è operante per i danni verificatisi in tutto il Mondo.

Salvo specifica pattuizione caso per caso, non sono compresi in garanzia gli stabilimenti produttivi ubicati al di fuori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano

3. CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)

3.1 – Precisazioni alle garanzie

A titolo esemplificativo e non limitativo, sono compresi in garanzia anche i danni derivanti da:

- dalla partecipazione a fiere, mostre, mercati nonché partecipazione e/o organizzazione (anche se affidata a terzi) di: corsi di formazione, convegni, congressi, manifestazioni, “conventions”, raduni e altri eventi in genere, anche all'esterno dei complessi aziendali, compresi i rischi delle attività connesse (quali ad esempio allestimento e/o smontaggio strutture e/o stand, catering, attività promozionali di ogni tipo ecc.); compresi i danni subiti e/o provocati a terzi da corsisti o “stagisti”, nonché l'eventuale concessione a terzi, a qualunque titolo, dell'utilizzo di proprie attrezzature e stand fieristici.



2. proprietà e/o gestione e/o esistenza di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande in genere nonché di bar, mensa aziendale e simili, compresa preparazione e/o somministrazione di cibi e/o bevande, restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. Limitatamente al caso di ingestione di cibi e/o bevande, i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "terzi";
3. dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso - siti all'interno dell'Azienda come anche in occasione di fiere, mostre, mercati, corsi di formazione, convegni, congressi, manifestazioni, "conventions", raduni ed altri eventi in genere di cui al paragrafo 1 che precede e anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio; rimane in ogni caso esclusa per essi la loro responsabilità personale di carattere professionale (c.d. "medical malpractice").
4. dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
5. dalla proprietà e/o manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni e simili, ovunque installati, esclusi comunque i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate/i (salvo che dovuti a crollo, rovina dei medesimi); qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
6. dall'organizzazione di attività dopolavoristica, sportiva e/o ricreativa e gite aziendali, compresa la responsabilità di gruppi sportivi aziendali, fermo quanto previsto in polizza in materia di circolazione di veicoli a motore;
7. dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e altri veicoli per i quali non sussiste obbligo di copertura assicurativa ai sensi del Codice delle Assicurazioni;
8. dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione, anche all'esterno dei complessi aziendali, fermo quanto previsto in polizza in materia di circolazione di veicoli a motore;
9. dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro dell'Assicurato per tale scopo;
10. dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
11. dall'organizzazione di visite dei complessi aziendali, inclusi i danni subiti e/o provocati a terzi dai partecipanti, e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Azienda stessa, anche presso terzi;
12. dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, anche presso terzi;
13. dall'esercizio di asili, colonie estive o invernali, scuole private ad uso aziendale compresi i danni subiti e/o cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e la R.C. del personale docente e/o incaricato della sorveglianza;
14. qualora l'attività dichiarata in polizza preveda la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi: per danni derivanti dalla detenzione e impiego degli stessi, con esclusione comunque dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina;
15. da non corretto stivaggio e/o carico di cose e/o merci in genere su mezzi di trasporto e/o all'interno di contenitori che causi danni a terzi (inclusi danni ai mezzi di trasporto e ai contenitori); fermo restando che, in caso di coesistenza di polizza trasporti, la presente copertura avrà effetto per la sola parte eccedente le coperture della medesima e/o per la rivalsa dell'assicuratore trasporti;
16. dalla caduta di neve da fabbricati, impianti, piante o altre superfici;

17. dalla proprietà e uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
18. da esistenza, entro l'ambito dell'azienda, di serbatoi interrati e non e/o di altri recipienti, di nafta, gasolio, infiammabili e corrosivi ad uso dell'Assicurato e/o dei terzi, fermo restando quanto altrimenti previsto in polizza per i danni da inquinamento;
19. da post vendita, assistenza, manutenzione e simili, da cui derivino danni materiali e/o corporali.
20. da errate informazioni fornite dall'Assicurato su pesi, misure e altri elementi ai terzi che utilizzino tali informazioni per la movimentazione, carico/scarico e altre operazioni delle merci, da cui derivino danni materiali e/o corporali.

3.2 - Responsabilità del committente

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge nella sua qualità di committente (anche in via solidale) per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro o altri soggetti che direttamente o indirettamente contribuiscono all'attività (comprese ditte di pulizia, addetti al carico e scarico, stagisti, tirocinanti, e simili), inclusi quelli verificatisi in relazione alla guida di veicoli a motore compresi ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro:

- alla guida di veicoli iscritti al P.R.A. all'Assicurato, di sua proprietà, in usufrutto o locazione;
- non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

3.3 - Affidamento auto

Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri "prestatori di lavoro", collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato stesso:

- a) da eventuali azioni di regresso esercitate dall'assicuratore R.C. Auto delle autovetture sopra menzionate in conseguenza di una causa di inoperatività della garanzia prevista dalla Legge;
- b) delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l'Assicurato debba rispondere.

La garanzia di cui al precedente punto a) non è tuttavia operante:

- nel caso di inesistenza della polizza R.C. Auto, ovvero nel caso di mancato pagamento del premio di assicurazione relativo alla stessa polizza e per le franchigie previste dalla polizza medesima;
- nel caso in cui l'Assicurato sia a conoscenza della causa di inoperatività della garanzia R.C. Auto.
- per i danni da inquinamento, comunque avvenuti.

3.4. - Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione, ampliamento e straordinaria manutenzione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008) e s.m.i

Ad integrazione di quanto regolato in polizza si precisa che l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione, ampliamento e straordinaria manutenzione di fabbricati, ambienti, impianti, piazzali e altre pertinenze, eseguiti per le necessità aziendali.



Si conviene di estendere la garanzia di Responsabilità Civile Terzi prestata con la presente polizza alla Contraente/Assicurata, nella sua qualità di committente delle opere per le quali si intende applicabile il decreto stesso.

L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato decreto, la Contraente/Assicurata abbia dato specifico e formale incarico al "responsabile dei lavori e/o ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori", nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto stesso ed è valida anche per tali responsabili e/o coordinatori se prestatori di lavoro dell'Assicurato.

L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali non derogati e/o variati.

Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.

3.5 - Danni a mezzi sotto carico, scarico o in sosta

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.1 lett. m (cose sulle quali si eseguono i lavori) della presente Sezione sono compresi i danni ai veicoli (esclusi aeromobili) sotto carico, scarico o in sosta, e loro contenuto, di terzi o di prestatori di lavoro, nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività assicurata.

Restano esclusi i danni da furto.

Per ogni veicolo danneggiato è pattuita una franchigia assoluta come indicato nell'apposito paragrafo.

3.6 - R.C. personale (compreso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione)

Ad integrazione delle condizioni tutte si precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, per danni materiali e per danni corporali cagionati a terzi (escluso l'Assicurato stesso) nello svolgimento delle loro mansioni, incluso ad altri prestatori di lavoro, nei cui confronti opererà in tal caso la sezione RCO.

L'assicurazione inoltre, vale anche per la responsabilità civile imputabile al "responsabile del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. **81/2008**" e s.m.i. (sia o meno dipendente dell'Assicurato). Nel caso in cui questi non sia dipendente dell'Assicurato, l'assicurazione opererà limitatamente all'attività svolta per l'azienda assicurata e in eccesso rispetto all'eventuale polizza personale del responsabile medesimo.

E' altresì assicurata anche la responsabilità personale dei soggetti che a qualunque titolo operano a favore del CRAL aziendale (o simili) e del CRAL stesso, per attività da essi svolte, incluse organizzazione e gestione di iniziative e manifestazioni.

I limiti stabiliti in Scheda di polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

3.7 - Danni da furto

A parziale deroga dell'Art. 2.1.i delle esclusioni, la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto di beni di terzi, con l'avvertenza che in caso di esistenza di specifica copertura furto la presente

garanzia opererà in eccesso a quanto risarcito da tale altra copertura e comunque entro i limiti di indennizzo e con applicazione dello scoperto e/o franchigia eventualmente previsti nella Scheda di polizza.

3.8 - Conduzione e/o proprietà dei fabbricati e/o terreni

Sono compresi i danni derivanti dalla proprietà (o altro diritto reale di cui l'Assicurato sia titolare), oltre che dalla conduzione, dei fabbricati, locali, banchine, strade, piazzali e/o terreni ove si svolge l'attività assicurata, compresi eventuali uffici, magazzini, foresterie, civili abitazioni e dipendenze ausiliarie all'attività, ovunque situati nei limiti territoriali previsti, e/o anche se dati a terzi a qualsiasi titolo (in tale ultimo caso, limitatamente alla sua qualità di proprietario).

Nei fabbricati si intendono comprese le relative pertinenze e gli impianti fissi al loro servizio, inclusi ascensori e montacarichi e accessori, serramenti, cancelli, portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, attrezzature sportive e per giochi, piante, alberi, aree verdi e altre pertinenze in genere.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture, guasti od ostruzioni di tubazioni o condutture.

Non sono compresi i danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e/o muffe tossici.

La garanzia comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

3.9 - - Danni da incendio

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 2.1 lett. i) della sezione RCT e RCO, sono compresi i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso Terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio, senza applicazione della franchigia prevista nella scheda di polizza, semprechè il massimale prestato con garanzia "Ricorso Terzi" risulti di importo uguale o superiore a tale franchigia.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con applicazione delle franchigie e/o scoperti eventualmente previsti negli appositi capitoli.

3.10 - -Cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 2.1 lett. m) della sezione RCT e RCO, in caso di lavori effettuati, anche saltuariamente, presso terzi, sono compresi i danni alle altre cose di terzi (diverse da quelle non rimuovibili per peso e/o dimensioni) che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori.

3.11 - - RC Postuma da lavori eseguiti

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 2.1 lett. n) della sezione RCT e RCO, l'assicurazione si estende ai danni conseguenti ad errori e/o omissioni e/o difetti e/o negligenze nell'esecuzione dei lavori di installazione, rimozione, riparazione, rigenerazione, manutenzione, posa in opera e/o altre simili, svolti direttamente



dall'Assicurato o da suoi prestatori di lavoro e/o da terzi da lui incaricati, di cose fabbricate e/o e/o lavorate e/o progettate e/o vendute e/o distribuite dall'Assicurato e/o da altri - diverse da costruzioni edili - che si verifichino dopo l'ultimazione dei lavori stessi.

Sono compresi anche i danni ai beni oggetto delle suddette operazioni, esclusa solo la parte o porzione oggetto delle suddette operazioni.

L'estensione non comprende i danni:

- a) *da vizio o difetto originario dei prodotti, da chiunque fabbricati, in quanto ricadenti nella garanzia RC Prodotti;*
- b) *da mancato od intempestivo intervento manutentivo, salvo che ne derivino danni materiali e/o danni corporali;*
- c) *da inidoneità all'uso per il quale gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono destinati, salvo che conseguente ai lavori effettuati e che ne derivino danni materiali e/o danni corporali;*

L'estensione vale per danni relativi a lavori effettuati durante il periodo di validità della presente polizza o di precedenti polizze della medesima Delegataria (o Società del suo Gruppo) sostituite dalla presente senza soluzione di continuità, purché tali danni si verifichino non oltre ... mesi (vedasi scheda di polizza) dopo la cessazione della presente polizza.

Il limite di indennizzo eventualmente previsto nella Scheda di polizza per la presente garanzia si intende riferito unicamente ai danni materiali, restando confermato che per danni corporali sarà applicabile il massimale principale.

3.12 - Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 2.1 lett. p) della sezione RCT e RCO e 2.1 lett. m) della sezione RCP, l'assicurazione comprende anche i danni conseguenti ad inquinamento derivante da fatto improvviso e accidentale nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino le seguenti due condizioni:

1. *l'inquinamento deve essere fisicamente evidente all'Assicurato e/o suoi prestatori di lavoro e/o Terzi entro 72 ore lavorative dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;*
2. *fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.*

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del massimale principale, per ogni sinistro indicato in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore; quest'ultima estensione è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni:

- a) *derivanti da alterazioni di carattere genetico;*
- b) *cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;*
- c) *conseguenti:*
 - 1) *alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;*

2) *alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.*

La presente esclusione (c) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con applicazione delle franchigie e/o scoperti previsti negli appositi capitoli.

3.13 - Cose in consegna

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 2.1 lett. k) della sezione RCT e RCO, la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato. *Restano esclusi dall'assicurazione i danni:*

- *da incendio, esplosione e/o scoppio, furto e/o rapina,*
- *subiti dalle cose mobili di terzi costituenti strumento di lavoro, se il danno si verifica in conseguenza dell'impiego delle medesime.*

La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con applicazione delle franchigie e/o scoperti eventualmente previsti negli appositi capitoli.

3.14 - Smercio di prodotti non fabbricati dall'Assicurato (se non attivata la sezione RC Prodotti)

Nel caso in cui NON sia stata attivata la Sezione RC Prodotti, si conviene che a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 2.1 lett. n) della sezione RCT e RCO sono compresi i danni causati dalle cose vendute o somministrate direttamente a consumatori finali nell'ambito di proprie strutture, ferma l'esclusione dei danni derivanti da attività di produzione e lavorazione effettuate dall'Assicurato.

Sono ammesse da parte dell'Assicurato operazioni di disimballo, pulizia, preparazione, etichettatura e/o altre per porre e/o mantenere il prodotto in condizioni di vendita.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti, se tali prodotti o componenti siano stati dall'Assicurato importati da Paesi Extra UE e/o sui quali l'Assicurato abbia apposto il proprio marchio.

L'assicurazione è operante per danni verificatisi entro due anni dalla consegna e denunciati per la prima volta dopo la data di decorrenza della presente polizza o di precedenti polizze della medesima Delegataria (o Società del suo Gruppo) sostituite dalla presente senza soluzione di continuità..

Sono esclusi dalla garanzia i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

3.15 - Merci trasportate, rimorchiate o sollevate

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 2.1 lett. k) della sezione RCT e RCO sono compresi i danni materiali alle cose di terzi sollevate per esigenze di carico e scarico, sempre che i danni in questione siano conseguenza della caduta delle merci sollevate, nonché a quelle movimentate nell'ambito delle ubicazioni assicurate.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con applicazione delle franchigie e/o scoperti eventualmente previsti negli appositi capitoli.

3.16 - Regolazione del premio (valida sia per RCT, RCO e RCP) e possibilità di optare per premio non



soggetto a regolazione

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi degli elementi variabili su cui è calcolato il premio di polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 45 (quarantacinque) giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione;

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva ed eventuali sinistri verranno risarciti nella proporzione intercorrente tra il premio anticipato e il premio complessivo effettivamente dovuto fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti e non sostituiti dalla medesima Società, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del DPR n. 1124 del 30/06/1965, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi ecc.).

In caso di polizze per le quali sia stato pattuito un premio "forfetario" non soggetto a regolazione

Premesso che il premio suddetto è stato commisurato in base ai dati di budget dell'esercizio finanziario relativo al periodo di validità della polizza, si conviene quanto segue:

- a) in caso di continuazione della copertura oltre la fine del suddetto esercizio finanziario, non si farà luogo a regolazione posticipata, ma il premio per il nuovo anno sarà rideterminato in base al relativo nuovo budget;
- b) nel caso in cui la presente copertura, per qualsiasi motivo, non si rinnovi oltre la fine del suddetto esercizio finanziario, o debba cessare anzitempo, si procederà alla regolazione posticipata del premio, da calcolarsi sulla base della differenza tra il fatturato di chiusura dell'anno precedente la cessazione della polizza e il fatturato di chiusura dell'anno di cessazione, fermo restando che il premio anticipato come sopra calcolato deve considerarsi quale minimo assoluto, comunque acquisito alla Società.

3.17 - Nuove acquisizioni e/o costituzioni (valida sia per RCT, RCO e RCP)

Nel caso in cui il Contraente / Assicurato, nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, durante il periodo di validità della presente polizza, costituisca nuove aziende e/o acquisisca il controllo di altre aziende (ove detenga la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto ovvero

abbia il controllo della gestione) operanti nello stesso settore ovvero in settori simili alle attività indicate in polizza, le stesse nuove aziende costituite e/o acquisite si intenderanno automaticamente comprese nel novero degli Assicurati (compresi i prodotti da esse precedentemente venduti, se l'Assicurato ne debba rispondere) *sempreché il Contraente ne dia comunicazione alla Società entro 90 giorni dalla avvenuta costituzione e/o acquisizione. Trascorso detto periodo senza la predetta comunicazione, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Società.*

Qualora esistano già delle coperture assicurative per le suddette aziende, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in Differenza di Condizioni e/o Garanzie, per quelle condizioni ivi non prestate.

Qualora l'attività delle stesse dovesse risultare sostanzialmente diversa da quanto indicato in polizza, l'inclusione in copertura sarà invece soggetta ad accordo tra le Parti caso per caso e la Società si riserva il diritto di fissare nuovamente i tassi di premio e le condizioni con effetto retroattivo dall'inclusione in garanzia delle nuove Società.

Il premio per tali nuove acquisizioni e/o costituzioni verrà regolato in pro-rata alla fine dell'annualità unitamente agli eventuali altri elementi di regolazione.

3.18 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, *salvo il caso di dolo*, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché consulenti, collaboratori e lavoratori non dipendenti di cui l'Assicurato si avvale per lo svolgimento dell'attività;
- le Società controllanti, controllate, partecipate, collegate;
- i clienti, i terzisti e/o contolavoristi, nonché le società di leasing e/o finanziarie, banche e simili;
- i proprietari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato e/o gli intestatari di contratti di leasing sui medesimi beni e/o i conduttori che locano o sub-locano tali beni all'Assicurato;
- i conduttori di beni mobili o immobili ceduti in locazione o sub-locazione dall'Assicurato, se ciò sia imposto dal contratto di locazione;
- di organizzatori e/o partecipanti di/a fiere, mostre, mercati, convegni, congressi, manifestazioni e altri eventi in genere.
- le persone di cui i predetti devono rispondere a norma di legge

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Fermo comunque, che la Società gestirà e indennizzerà il danno nei termini di polizza

3.19 – Danni a condutture e impianti sotterranei nonché a cose di terzi da cedimento, franamento, vibrazioni del terreno

Si precisa che la garanzia comprende anche:

- a) i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
- b) i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento, vibrazioni del terreno

Il risarcimento dei danni di cui ai punti (a) et (b) che precedono viene effettuato nel limite del massimale indicato nella scheda di polizza.

3.20 – Violazione legge privacy

L'assicurazione vale anche per i danni arrecati a terzi in conseguenza della violazione del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) incluso il responsabile designato secondo quanto previsto dallo stesso *Per tale estensione il limite massimo di risarcimento è quello indicato nella scheda di polizza.*



4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

(a integrazione di quanto già previsto dalle condizioni comuni a tutte le sezioni)

4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla Società, per il tramite del broker, *entro dieci giorni* da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, descrivendo almeno sommariamente il fatto e le conseguenze e precisando il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro, l'Assicurato è tenuto a denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto avviso dell'avvio di l'inchiesta da parte delle autorità giudiziarie competenti e quelli per i quali ha ricevuto richiesta formale di risarcimento.

Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi l'Assicurato è tenuto a denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento da parte di terzi reclamanti.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

L'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società nel minor tempo possibile notizia di ogni successivo atto a lui ritualmente notificato.

4.2 – Gestione della vertenza di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e si impegna a proseguire la gestione fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati .

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, anche in eccesso al massimale stesso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o preventivamente approvati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

4.3 – Non opponibilità della franchigia al terzo danneggiato

Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico dell'Assicurato l'importo indicato al paragrafo franchigie e/o scoperti., fermo che la Società è comunque impegnata per la gestione del sinistro anche qualora l'ammontare ragionevolmente presumibile del medesimo non superi l'importo della franchigia.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo della franchigia e/o scoperto applicabile e provvederà ad inviare al Contraente la relativa appendice per il recupero di tale franchigia e/o scoperto anche se nel frattempo la polizza sia cessata.

FINE TESTO SEZIONE

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (RCP)

1. RISCHI ASSICURATI

1.1 – Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile Prodotti (RCP)

L'assicurazione di cui alla presente sezione è prestata nella forma “*Claims Made*” ed è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa o nei 12 mesi immediatamente successivi alla cessazione della stessa, purché riferite a fatti dannosi accaduti prima della cessazione della stessa.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza (o altri similari), fabbricati e/o distribuiti dall'Assicurato e/o da terzi, compresi quelli per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore, dopo la loro consegna a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Sono considerati difetto di prodotto anche:

- L'errata concezione, progettazione;
- L'errata installazione, posa in opera, montaggio;
- Le errate, omesse o carenti istruzioni d'uso e manutenzione, pubblicità, training e/o formazione, sia presso terzi che in sedi proprie;
- L'errata o difettosa conservazione;
- L'errato o difettoso imballaggio.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere;
- per i danni cagionati a terzi da appaltatori, subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro che eseguono lavori per conto dell'Assicurato stesso;

L'assicurazione vale, fino a concorrenza del ...% (vedasi scheda di polizza) del massimale principale, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un fatto risarcibile a termini della presente



Sezione. Nel caso di garanzie soggette a sottolimiti del massimale principale, l'importo risultante dall'applicazione della predetta percentuale non potrà eccedere un importo pari allo specifico sottolimito previsto per tale garanzia.

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

2.1 Esclusioni

L'assicurazione non vale:

- a) *per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e/o derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, se non riconducibili all'attività di lavorazione e/o controllo del prodotto (quali a titolo di esempio non limitativo: controlli non distruttivi, utilizzo di isotopi radioattivi o di apparecchi a raggi "X" e raggi "Gamma" o altre emissioni similari utilizzati da rilevatori di metalli, sterilizzatori, analizzatori, etc.);*
- b) *per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;*
- c) *per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;*
- d) *per le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;*
- e) *per le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;*
- f) *per le spese sostenute dall'Assicurato (o da altri per suo conto o incarico) in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;*
- g) *per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato se non direttamente derivatigli da leggi, norme o regolamenti;*
- h) *per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti specificamente destinati all'industria aeronautica ed aerospaziale;*
- i) *per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati consapevolmente utilizzati dall'Assicurato, nonché i danni da encefalopatia spongiforme bovina (BSE) variante umana e TSE;*
- l) *per i risarcimenti a carattere punitivo (quali ad es. "punitive and/or exemplary damages");*
- m) *conseguenti a inquinamento;*
- n) *conseguenti a: interruzione, impoverimento o di sorgenti e corsi d'acqua, o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; sempre che non siano conseguenti a e/o non ne derivi altro sinistro altrimenti risarcibile.*

2.2 Operatività della garanzia (forma "Claims Made")

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa o nei 12 mesi immediatamente successivi alla cessazione della stessa, purché riferite a fatti dannosi accaduti prima della cessazione della stessa.

Premesso che per “**Sinistro in serie**” si intende una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni, *si conviene che in caso di “Sinistro in serie” la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione;*

2.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti, consegnati nei territori di qualsiasi Paese **esclusi USA, Canada** e per i danni ovunque verificatisi.

A parziale deroga di quanto sopra, è ammessa la consegna diretta in USA e/o Canada fino a un massimo pari al ...% (vedasi scheda di polizza) del fatturato dell’Assicurato; eventuali maggiori fatturati saranno soggetti a tassazione separata.

2.4 Limiti di indennizzo – Scoperti

Il limite “per più sinistri e per anno assicurativo” indicato nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione rappresenta il massimo esborso della Società:

- a) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all’anno - nell’intero periodo di assicurazione;
- b) per “sinistri in serie”.

fermi i limiti, pure indicati in Scheda di polizza, stabiliti per ogni sinistro.

L’assicurazione viene prestata con applicazione delle franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di polizza.

In caso di “sinistro in serie” la suddetta franchigia verrà applicata una sola volta all’intera “serie”.

2.5 Errata concezione (società licenziatarie)

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato da errore nella concezione e/o progettazione dei prodotti che saranno fabbricati da società licenziatarie non facenti parte dell’Assicurato o del suo Gruppo, *alle seguenti condizioni:*

1. *che il relativo prodotto sia già stato commercializzato dall’Assicurato per almeno 1 anno;*
2. *che l’eventuale cessazione della produzione da parte dell’Assicurato non sia avvenuta per motivi di sicurezza;*

Fermo che i compensi percepiti dall’Assicurato per la concessione della licenza (royalties) dovranno essere documentabili e dovranno essere inclusi nel fatturato dell’Assicurato stesso su cui è basato il calcolo del premio consuntivo.

2.6 Forniture a società del Gruppo non “Assicurate”

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato da prodotti e/o componenti (inclusi progetti, specifiche, modelli, stampi e/o altro) forniti a qualsiasi titolo a Società del Gruppo dell’Assicurato e/o partecipate non rientranti tra quelle aventi qualifica di “Assicurato”. *Fermo che i compensi percepiti dall’Assicurato per tale attività dovranno essere documentabili e dovranno essere inclusi nel fatturato dell’Assicurato stesso su cui è basato il calcolo del premio consuntivo.*

2.7 - Regolazione del premio (valida sia per RCT, RCO e RCP)

Valgono le medesime condizioni di cui all’art. 3.16 della sezione RCT/RCO.



2.8 - Nuove acquisizioni e/o costituzioni (valida sia per RCT, RCO e RCP)

Valgono le medesime condizioni di cui all'art. 3.17 della sezione RCT/RCO.

2.9 - Rinuncia alla rivalsa

Valgono le medesime condizioni di cui all'art. 3.18 della sezione RCT/RCO.

3. DICHIARAZIONI E ONERI DELL'ASSICURATO

3.1 Qualifica dell'assicurato

L'assicurazione viene prestata a favore dell'Assicurato oltre che nella qualifica di fabbricante, anche di produttore di prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia e/o di importatore da Paesi extracomunitari e/o di distributore oppure di colui che pone il proprio nome, marchio o altro segno distintivo su prodotti da altri fabbricati.

4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

(a integrazione di quanto già previsto dalle condizioni comuni a tutte le sezioni)

4.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla Società, per il tramite del broker, *entro dieci giorni* da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, descrivendo almeno sommariamente il fatto e le conseguenze e precisando il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile Prodotti di cui alla presente sezione, l'Assicurato è tenuto a denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento da parte di terzi reclamanti.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

L'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società nel minor tempo possibile notizia di ogni successivo atto a lui ritualmente notificato

4.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e si impegna a proseguire la gestione fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati .

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, *entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, anche in eccesso al massimale stesso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o preventivamente approvati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.*

4.3 – Non opponibilità della franchigia al terzo danneggiato

Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico dell'Assicurato l'importo indicato al paragrafo franchigie e/o scoperti, fermo che la Società è comunque impegnata per la gestione del sinistro anche qualora l'ammontare ragionevolmente presumibile del medesimo non superi l'importo della franchigia.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo della franchigia e/o scoperto applicabile e provvederà ad inviare al Contraente la relativa appendice per il recupero di tale franchigia e/o scoperto anche se nel frattempo la polizza sia cessata.

FINE TESTO SEZIONE



**CONDIZIONI PARTICOLARI (*Valide solo se richiamate*) relative alla
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO nonché
alla SEZIONE RC PRODOTTI**

Codice CP RC 01 - Smercio di generi alimentari con lavorazione propria

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 2.1 lett. n) della sezione RCT e RCO sono compresi i danni causati da generi e specialità alimentari e bevande oggetto di lavorazione da parte dell'Assicurato, in quanto connessa o accessoria all'attività indicata in polizza, che vengano venduti e/o somministrati dall'Assicurato direttamente al consumatore finale prevalentemente nell'ambito di proprie strutture e/o anche presso terzi nel caso in cui l'attività si svolga presso terzi.

L'assicurazione è operante per danni verificatisi entro due anni dalla consegna e denunciati per la prima volta dopo la data di decorrenza della presente polizza o di precedenti polizze della medesima Delegataria (o Società del suo Gruppo) sostituite dalla presente senza soluzione di continuità.

Sono esclusi dalla garanzia i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Codice CP RC 02 Smercio di generi alimentari ANCHE con lavorazione propria

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 2.1 lett. n) della sezione RCT e RCO sono compresi i danni causati da cibi, bevande, prodotti alimentari in genere e/o simili, preparati e/o somministrati e/o smerciati e/o distribuiti dall'Assicurato e/o da altri per suo conto, inclusa – se l'Assicurato ne debba rispondere – l'accidentale contaminazione con altre sostanze, il tutto anche presso terzi nel caso in cui l'attività si svolga presso terzi, anche a bordo di aeromobili o navi, purché la somministrazione e/o vendita e il danno siano avvenuti durante il tempo dell'assicurazione.

L'assicurazione è operante per danni verificatisi entro due anni dalla consegna e denunciati per la prima volta dopo la data di decorrenza della presente polizza o di precedenti polizze della medesima Delegataria (o Società del suo Gruppo) sostituite dalla presente senza soluzione di continuità.

L'assicurazione vale altresì anche per i danni corporali cagionati a terzi da prodotti dolosamente contaminati da dipendenti e/o prestatori d'opera e/o altri collaboratori e/o terzi, se l'Assicurato sia chiamato a rispondere di tali danni

Restano comunque esclusi, se non altrimenti coperti dalla presente polizza, i danneggiamenti ai prodotti stessi, le spese per le riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo dei prodotti e il loro controvalore, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Per tali danni, il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per anno assicurativo. La franchigia, in caso di sinistri derivanti da una medesima causa, verrà applicata una sola volta"

Si dà inoltre atto che:

- relativamente all'attività di produzione, commercializzazione, fornitura, distribuzione e altre descritte di cibi, bevande e altri prodotti come sopra, anche veicolati, la garanzia opera anche per difetto di conservazione e/o imballo dei prodotti stessi;
- limitatamente al caso di ingestione di cibi, bevande e altri prodotti come sopra, rientrano nel novero dei terzi anche i dipendenti dell'Assicurato e i loro familiari, nonché le persone escluse dal novero dei terzi, esclusi comunque i legali rappresentanti

- possono essere commercializzati anche prodotti non alimentari in genere, comunque attinenti lo svolgimento dell'attività' descritta.

Codice CP RC 03 – Gallerie d'arte, musei – Esclusione danni agli oggetti in esposizione

Ad integrazione e chiarimento di quanto previsto nell'art. 2.1 della Sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro si precisa che l'assicurazione di cui alla predetta sezione non opera per i danni agli oggetti in esposizione.

Codice CP RC 04 – Vendita veicoli - Stazioni di servizio, autolavaggi

Premesso che l'Assicurato gestisce, nell'ambito dell'esercizio assicurato, una stazione di servizio, anche con autolavaggio, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.1 lett. i ed m) della Sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, la relativa assicurazione si intende operante anche per:

- danni materiali arrecati agli autoveicoli di clienti da operazioni di lavaggio automatico a causa di guasto e/o rottura accidentale dell'impianto di lavaggio;
- danni materiali ai veicoli a motore di clienti sotto rifornimento di carburante;

Restano inoltre esclusi i danni a veicoli dei clienti derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, nonché i danni da furto.

Le presenti estensioni non comprendono i danni ai veicoli che siano in consegna o custodia all'Assicurato per motivi diversi dalle attività sopra indicate, nonché quelli derivanti da altri lavori di riparazione o manutenzione.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con applicazione delle franchigie e/o scoperti eventualmente previsti negli appositi capitoli.

Codice CP RC 05 –Vendita veicoli - Officine

Premesso che l'Assicurato gestisce, nell'ambito dell'esercizio assicurato, anche un'officina, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.1 lett. i ed m) della Sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, la relativa assicurazione si intende operante anche per i danni ad autoveicoli di clienti stazionanti nell'ambito dei luoghi dove si svolge l'attività assicurata compresi, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.1 lett. i), gli autoveicoli che l'Assicurato abbia in consegna o in deposito purché i medesimi si trovino nell'area ove si svolge l'attività assicurata, tanto al coperto quanto allo scoperto.

Si intendono compresi i danni materiali arrecati ai suddetti autoveicoli durante operazioni di spostamento e sollevamento degli stessi ma restano esclusi i danni derivanti da lavori oggetto dell'attività assicurata (limitatamente alla sola parte oggetto dei lavori).

Restano inoltre esclusi i danni a veicoli dei clienti derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, nonché i danni da furto,.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con applicazione delle franchigie e/o scoperti eventualmente previsti negli appositi capitoli.

Codice CP RC 06 - Assicurazione RCT/RCO e RCP in secondo rischio e “Drop down”

Resta fra le parti convenuto che le garanzie prestate con la Sezione RCT, RCO e RC Prodotti operano in eccedenza dei seguenti massimali:

- vedere scheda di polizza



assicurati presso altra Compagnia, somme che costituiscono franchigia a carico dell'Assicurato per ogni sinistro indennizzabile a termini della Sezione suddetta

Nel caso in cui uno o più dei massimali o limiti di indennizzo assicurati con tale altra Compagnia siano stati ridotti per effetto di uno o più sinistri, l'importo che – ai fini della presente condizione - resterà a carico dell'Assicurato sarà pari al massimale (o limite di indennizzo) residuo della predetta altra polizza, con un importo minimo, se superiore a tale "residuo", pari alle franchigie previste dalla presente polizza.

Codice CP RC 07 - Differenza di Condizioni/Garanzie e di Limiti

Premesso che contemporaneamente al presente contratto esistono anche le seguenti polizze in corso con altri assicuratori:

- vedere scheda di polizza

si conviene che alle condizioni tutte da essa previste la presente polizza sarà pienamente operante anche:

- a) DIC ("Differenza In Condizioni"): per quanto non fosse eventualmente coperto e/o indennizzato dalle suddette altre polizze;
- b) DIL ("Differenza In Limiti") e "Drop Down": per la differenza tra i massimali e/o eventuali sottolimiti di indennizzo (o residui di massimali e/o di sottolimiti in caso di loro esaurimento totale o parziale) previsti dalle suddette altre polizze e i corrispondenti massimali e/o sottolimiti di indennizzo, se superiori, previsti dalla presente polizza;

Codice CP RC 08 - Clausola di transizione rispetto a precedenti polizze

Premesso che:

- A) il presente contratto sostituisce le precedenti polizze

- vedere scheda di polizza

Incluse tutte le appendici di modifica emesse sulle suddette polizze e di cui viene data copia alla Società;

- B) le Parti concordano di attribuire alle garanzie prestate con il presente contratto una portata in nessun caso più limitata rispetto a quella fornita con la precedente polizza;

Ciò premesso:

si conviene che, limitatamente alle garanzie prestate dal presente contratto, qualora le stesse siano state presenti anche nelle polizze sostituite sopraindicate, verrà applicata in caso di sinistro la formulazione più favorevole per l'Assicurato in base alle condizioni tutte previste nelle polizze sostituite.

Quanto sopra non si applica in nessun caso alle esclusioni specificamente previste al capitolo "Esclusioni" (o "Rischi esclusi") del presente contratto e fermi restando i limiti/sottolimiti/franchigie previsti/e dal presente contratto. Restano in ogni caso escluse eventuali carenze temporali tra le due coperture .

La validità della presente clausola è limitata ai primi 12 mesi (più eventuale rateo iniziale) dalla data di effetto del presente contratto.

Eventuali modifiche al presente testo sono da concordare e saranno oggetto di atto separato.

Codice CP RC 09 - Norme particolari polizza "Master" per programmi internazionali

09.1. Regolamentazione delle polizze locali e dei massimali

Premesso che per tutte le Società estere Assicurate con la presente polizza vengono emesse polizze locali da parte di Compagnie del Gruppo della Delegataria della presente polizza, loro partner e/o altre Compagnie, tramite l'intermediazione di Uffici di Rappresentanza del Gruppo della Delegataria stessa.

Le polizze locali sono emesse a condizioni comuni ("Good Local Standard") nei relativi Paesi e per massimali e/o limiti preventivamente concordati con l'assicuratore della presente polizza ("Master") e/o localmente stabiliti, pari a:

EUR 1.000.000,00= (o equivalente in valuta locale) per ciascun sinistro e per anno assicurativo per tutti i paesi, eccetto:

- USA: massimale USD 2.000.000,00= per sinistro / anno assicurativo
- CANADA:- massimale CND 2.000.000,00= per sinistro / anno assicurativo
- SINGAPORE: massimale SGD 2.000.000,00= per sinistro / anno assicurativo

Eventuali polizze locali stipulate con compagnie non facenti parte del Gruppo della Delegataria (o altre come sopra), dovranno essere comunicate preventivamente ai fini della operatività della presente polizza.

Resta convenuto che:

09.2. Differenza sui limiti di risarcimento (DIL clause)

Nel caso in cui un sinistro risulti coperto sia dalle garanzie prestate con la polizza locale che dalla presente polizza, ove l'ammontare di detto sinistro sia superiore ai massimali prestati dalla polizza locale, la presente polizza ("master") liquiderà la parte di sinistro compresa nella differenza tra i massimali da essa previsti e quelli previsti dalla polizza locale.

09.3. Drop Down

Qualora la polizza locale prevedesse massimali con limiti annui e tali massimali venissero ridotti in parte, per effetto di liquidazione di sinistri, le garanzie prestate dalla presente polizza opereranno in eccesso al massimale ridotto della polizza locale suddetta. In caso di totale esaurimento del massimale della polizza locale la presente polizza opererà a primo rischio, fino a concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

09.4. Differenza sulle condizioni normative (DIC clause)

Qualora la presente polizza risulti più estesa, per condizioni, termini, normative o altro, rispetto alle polizze locali, le condizioni della presente polizza saranno valide anche per le polizze locali e la presente polizza sarà operante per quanto non coperto o non liquidato dalle polizze locali.

Ogni sinistro non liquidabile sotto le polizze locali perché di un importo inferiore alle franchigie ivi previste non potrà essere liquidato dalla presente polizza, salvo che le franchigie locali siano superiori a quanto avrebbero dovuto essere in base alle pattuizioni del programma internazionale facente capo alla presente polizza

Nel caso delle polizze locali emesse in USA/Canada, a queste garanzie si applicherà comunque, se non già diversamente prevista, una franchigia convenuta pari a USD 10,000,= (diecimila).

09.5. "Reverse DIC" ("Follow form") clause

Qualora le polizze locali prevedessero condizioni più estese di quelle previste dalla presente polizza, tali condizioni più estese valgono, limitatamente all'Assicurato estero, fino al massimale previsto dalla presente polizza, con le seguenti esclusioni (se non altrimenti derogate nella presente polizza):

- a) rischi per i quali è obbligatoria l'assicurazione in base alle leggi locali;
- b) danni per i quali è previsto un limite di risarcimento inferiore al massimale della polizza locale;



- c) le spese per ritirare dal mercato i prodotti e le spese conseguenti ad operazioni di smontaggio e rimontaggio del prodotto difettoso, salvo diversa contrattualizzazione nella presente polizza;
- d) garanzia di fornitura (mancanza di qualità del prodotto);
- e) le perdite patrimoniali e/o i “pure financial loss” non conseguenti a danno a cose o persone (ad eccezione dei “Dommages Immaterielles Non Consecutives” – D.I.N.C. – in Francia e territori francesi, incluso Principato di Monaco);
- f) danni causati all’ambiente;
- g) rischi atomici/nucleari e i danni conseguenti a radiazioni nonché rischi di guerra, guerra civile e simili;
- h) danni causati da impiego di aeromobili ed elicotteri;
- i) la Responsabilità del vettore;
- j) diversità nella validità temporale (trigger) e territoriale, salvo diversa e specifica contrattualizzazione sulla presente polizza;
- k) la contrattualizzazione del massimale per sinistro anziché per sinistro e anno assicurativo;
- l) diversità delle definizioni di “terzi”;

limitatamente ai contratti locali emessi in USA e Canada, valgono anche le seguenti esclusioni:

- m) Employer’s Liability, Occupational Disease, Worker’s Compensation (salvo quanto stabilito dalla condizione “Contingent Employers Liability” o simile, se prevista nella presente polizza);
- n) Automobile Liability (salvo quanto stabilito dalle condizioni “RC Auto Excess”, “Committenza auto”, “Integrativa auto” o simili, se previste nella presente polizza);
- o) Loss of use (salvo quanto stabilito nella presente polizza per “interruzione o sospensione di attività”);
- p) Personal injury e Advertising injury;
- q) Punitive and exemplary damages;
- r) Danni derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.

09.6. Regolamentazione dei sinistri

Premesso che i massimali e/o limiti di indennizzo e le franchigie/scoperti previsti dalla presente polizza “master” non sono cumulabili con analoghi massimali, limiti di risarcimento e franchigie/scoperti previsti dalle polizze locali facenti parte dello stesso programma,

si prende e si dà atto che:

1. *la Società non sarà tenuta in nessun caso a corrispondere complessivamente, al netto di franchigie e/o scoperti, somma superiore ai massimali e limiti di risarcimento indicati nella presente polizza;*
2. *relativamente ad eventuali massimali e limiti di risarcimento “annui”, l’importo liquidato per ciascun sinistro, al netto di franchigie e/o scoperti, sarà conteggiato in diminuzione del limite annuo previsto dalla presente polizza master e pertanto per i sinistri successivi, fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso, il massimale e limite di risarcimento residuo disponibile sarà quello risultante dopo la suddetta diminuzione, salvo diversa pattuizione tra le Parti;*
3. *il Contraente nonché, se persone diverse, l’Assicurato è tenuto a rimborsare alla Società la somma che, corrisposta agli effetti di polizza locale, risultasse eccedente rispetto al massimale e limite di risarcimento annuo previsto per la presente polizza master.*
4. *le franchigie e/o scoperti applicabili a quanto liquidabile in forza della presente polizza verranno decurtate di un importo pari alle franchigie e/o scoperti effettivamente applicate/i a quanto liquidato dalla polizza locale*

09.7. Assicurazione delle spese legali in USA e Canada (Defence cost in North America)

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l'ammontare delle spese legali che vengano sostenute sotto la presente polizza ovvero sotto le polizze locali, sarà conteggiato in diminuzione della franchigia indicata per la relativa fattispecie di danno.

09.8. Assicurazione di “Secondo Rischio” rispetto a polizze con altro assicuratore

Qualora il Contraente e/o gli Assicurati avessero in corso polizze di "Primo Rischio", diverse da quelle indicate all'art. 09.1) delle presenti Norme Speciali Polizza Master (cioè con assicuratori diversi dalla Delegataria o corrispondenti locali del Gruppo della Delegataria), la presente polizza opererà come segue :

Differenza di Limiti (Dil coverage)

Nel caso in cui un sinistro risulti coperto sia dalle garanzie prestate con le polizze di primo rischio che dalla presente polizza, ove l'ammontare di detto sinistro sia superiore ai massimali prestati dalla polizza di primo rischio, la presente polizza liquiderà la parte di sinistro compresa nella differenza tra i massimali indicati al frontespizio della presente polizza e quelli indicati nella polizza di primo rischio.

Resta inoltre convenuto che, in caso di inoperatività della garanzia di primo rischio da qualunque causa determinata, i massimali dell'assicurazione di primo rischio, così come sopra riportati, costituiranno franchigia assoluta, rimanendo a totale carico dell'Assicurato.

In caso di esaurimento totale o di riduzione a seguito di sinistro dei massimali prestati dalla polizza di primo rischio, sarà applicabile la condizione 09.3 - “Drop Down” che precede.

09.9. Valuta

I limiti di indennizzo e le franchigie delle polizze locali, emesse in tutti i paesi per cui ha effetto il presente programma internazionale, si intenderanno pari all'equivalente in valuta locale dei limiti e franchigie concordati per il programma, al cambio aggiornato in vigore al primo giorno lavorativo di ciascun rinnovo annuale, o altro cambio concordato caso per caso.

09.10. Segnalazione dei sinistri

Si conviene tra le Parti che eventuali ritardi nella denuncia di sinistri accaduti localmente non alterano né menomano la risarcibilità del sinistro stesso a condizione che il Contraente della presente polizza dia comunicazione dei sinistri appena ne venga a conoscenza.

09.11. RC Aauto “Excess”

Per gli Assicurati soggetti a legislazioni che lo consentano e, comunque, con l'esclusione dell'Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, la presente garanzia è data in eccesso alla copertura R.C.Auto per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per incidenti della circolazione, una volta esauriti i massimali della polizza R.C.AUTO.

Resta tuttavia inteso che tali massimali non potranno risultare inferiori a un importo pari a EUR 500.000,00= (o equivalente in valuta locale), per sinistri verificatisi in tutto il mondo esclusi Stati Uniti d'America e a USD 2.000.000,00= per sinistri verificatisi negli Stati Uniti d'America.

In caso di insufficienza o inoperatività della garanzia di primo rischio, da qualunque causa determinata, i massimali dell'assicurazione di primo rischio, così come sopra riportati, costituiranno franchigia assoluta, rimanendo a totale carico dell'Assicurato.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente, inoltre, per i paesi che prevedano coperture minime di legge per massimali di importo superiore a quelli sopra indicati, la presente copertura si intende prestata in eccesso a tali maggiori importi.

09.12. Contingent Employers Liability



Limitatamente ai paesi nei quali il rischio relativo alla responsabilità civile del datore di lavoro (**c.d. Employers' Liability**) è assicurabile, obbligatoriamente o meno, con polizza e/o normativa specifica in aderenza alle leggi in materia, la copertura è valida in eccesso alle somme previste per tali coperture, una volta che siano esauriti i massimali per le stesse previsti.

Resta tuttavia inteso che tali massimali non potranno in alcun caso risultare inferiori a un importo pari a:

- a). EUR 500.000,00= (o equivalente in valuta locale), per sinistri verificatisi in tutto il mondo, esclusi U.S.A.;
- b). USD 1.000.000,00= per sinistri verificatisi nel territorio degli U.S.A., esclusi gli Stai di Alabama, California, Colorado, New Jersey, New Mexico, Ohio, Oregon, Texas e West Virginia;
- c). USD 2.000.000,00= per sinistri verificatisi nel territorio dei seguenti Stati degli U.S.A.: Alabama, California, Colorado, New Jersey, New Mexico, Ohio, Oregon, Texas e West Virginia.

In caso di insufficienza o inoperatività della garanzia di primo rischio, da qualunque causa determinata, i massimali dell'assicurazione di primo rischio, così come sopra riportati, costituiranno franchigia assoluta, rimanendo a totale carico dell'Assicurato.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente, inoltre, per i paesi che prevedano coperture minime di legge per massimali di importo superiore a quelli sopra indicati, la presente copertura si intende prestata in eccesso a tali maggiori importi.

La presente estensione non si applica in alcun caso alle aziende soggette alle Leggi Italiane, della Repubblica di S.Marino, della Città del Vaticano e, salvo patto contrario che deve risultare per iscritto, alle Leggi del Regno Unito.

09.13. Continuità delle coperture locali – Mancato pagamento del premio

In caso di aziende estere che siano assicurate localmente con una Società locale corrispondente o rappresentante di una delle Società Assicuratrici partecipanti alla presente polizza "master", si conviene tra le Parti che il Contraente di questa polizza "master" sarà tenuto al pagamento (alla Società Delegataria e/o al broker, anche in Italia) dei premi locali eventualmente non pagati dalle suddette aziende estere a tale Società corrispondente o rappresentante locale, entro 60 (sessanta) giorni da quando la Società Assicuratrice (Italiana) gliene avrà fatto richiesta a mezzo telegramma, fax o altro valido mezzo.

In considerazione di quanto precede non si avrà interruzione di garanzia o sospensione di copertura delle polizze locali salvo che sia trascorso inutilmente il termine di rispetto di 60 giorni di cui sopra.

Nel caso il mancato pagamento dei premi locali fosse dipeso da disaccordo sull'entità o attribuzione dei premi stessi, il termine di rispetto di cui sopra decorrerà dal momento in cui sia stato chiarito il motivo del disaccordo e sia stata raggiunta un'intesa tra il Contraente di questa polizza "master" e la Società Assicuratrice (Italiana).

CONDIZIONI PARTICOLARI (Valide solo se richiamate) relative alla SEZIONE RC PRODOTTI

Codice RCP 01 - Estensione territoriale – Prodotti consegnati in USA e/o Canada (in eccesso alla percentuale indicata nella scheda di polizza)

A integrazione di quanto previsto dall'Art. 2.3 della Sezione RCP, l'assicurazione vale anche per i prodotti consegnati nei territori di **USA e Canada**, indipendentemente dalla percentuale di essi rispetto al fatturato dell'Assicurato.

Codice RCP 02 – Ritiro prodotti

1) Oggetto della presente estensione

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 2.1 lett. e) della sezione RC Prodotti la Società si obbliga, nei limiti che seguono, a rimborsare all'Assicurato le somme da esso (e/o da altri per suo conto) sostenute e/o a tenerlo indenne di quelle derivate a terzi, compresi i clienti, per il ritiro e/o richiamo ("ritiro") dei prodotti descritti in polizza e/o parte di essi, (e/o dei prodotti di terzi di cui i prodotti assicurati costituiscano una componente intermedia e/o accessoria), dopo che i prodotti stessi siano stati consegnati per la distribuzione e/o l'utilizzo.

La garanzia esplica la sua efficacia qualora, in conseguenza di un difetto e/o alterazione rilevato o ragionevolmente presumibile del prodotto assicurato, si renda necessario il ritiro:

- a seguito di provvedimenti e/o prescrizioni da parte di Autorità Pubbliche originati dal fatto che i prodotti costituiscano e/o ragionevolmente possano costituire un pericolo per la salute e l'integrità fisica dei consumatori in genere e/o utilizzatori finali;
- a seguito di danni materiali e/o corporali a terzi, risarcibili ai sensi di polizza;
- in conseguenza del fatto che il difetto potrebbe ragionevolmente arrecare danni materiali e/o corporali a terzi, risarcibili ai sensi di polizza.

2) Spese rimborsabili

La Società, sulla base della necessaria documentazione comprovante le spese sostenute, è tenuta a rimborsare unicamente:

- le spese di annuncio e comunicazione tramite qualsiasi mezzo idoneo, volte a rintracciare e/o selezionare i prodotti oggetto del ritiro;
- le spese per l'analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro.
- le spese di imballaggio e/o trasporto necessarie per il ritiro dei prodotti e/o per la consegna di parti di ricambio e/o dei prodotti riparati e/o dei prodotti sostitutivi;
- le spese per la riparazione, modifica, rettifica o ripristino dei prodotti (compresi smontaggio e/o rimontaggio) che si trovino presso i consumatori o utilizzatori finali, necessarie per eliminare le cause che costituiscono pericolo di danno, ove ciò sia economicamente più vantaggioso rispetto al ritiro;
- i costi per l'affitto di spazi aggiuntivi per lo stoccaggio temporaneo dei prodotti, nel limite del 20% del massimale convenuto per la presente estensione di garanzia;
- le spese relative a prestazioni di lavoro da parte del personale preposto, alle dipendenze dell'Assicurato e/o di terzi, alle operazioni assicurate, incluse (nel limite del 10% del massimale convenuto per la presente estensione di garanzia) le spese di trasferta e/o missione;
- le spese necessarie per la distruzione dei prodotti, purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente.

3) Esclusioni

- intenzionale mancato rispetto da parte dell'Assicurato delle norme di sicurezza nella progettazione del prodotto o parti di esso;*
- il controvalore dei prodotti oggetto del ritiro;*
- costi per riguadagnare quote di mercato;*
- perdita di profitto*
- multe e ammende*
- le spese per il ritiro di prodotti immessi sul mercato intenzionalmente senza la necessaria autorizzazione di legge*

4) Periodo di validità della garanzia

L'assicurazione si intende prestata per tutte le operazioni di ritiro iniziate durante il periodo di validità del presente contratto.

5) Limiti di risarcimento



In caso di danno risarcibile ai sensi della presente estensione, la Società risponde fino a concorrenza dell'importo massimo (per evento e per anno assicurativo) indicato nella Scheda di polizza.

Per evento si intende la singola operazione di ritiro riferita allo stesso tipo di prodotto e conseguente ad un'unica causa indipendentemente dall'area geografica interessata al ritiro.

6) Franchigie a carico dell'Assicurato

Il rimborso sarà effettuato previa deduzione, per ogni evento dannoso, dello scoperto e/o franchigia indicati nella Scheda di polizza

7) Estensione territoriale

L'assicurazione non è operante per le spese inerenti il ritiro di prodotti in USA e Canada salvo diversa specifica pattuizione scritta tra le Parti.

8) Arbitrato

In caso di disaccordo sulla opportunità dei provvedimenti di cui alla presente estensione di garanzia, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, siano dovuti gli indennizzi, ad un Collegio di tre arbitri nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede, a scelta della Parte attrice, presso la sede dell'Assicurato o della Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l'arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per la Parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.

9 Anticipo indennizzi

Per Spese sostenute direttamente dall'Assicurato (e/o da altri per suo conto), esso ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 250.000,00.

L'obbligazione della Società decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a euro 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Codice RCP 03 – Danni finanziari puri

Ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto dalla Sezioni RCT, RCO e RC Prodotti la copertura assicurativa si estende alle richieste di risarcimento formulate da terzi contro l'Assicurato a seguito di danni patrimoniali, intendendosi come tali le perdite pecuniarie che non siano conseguenza di danni materiali e/o danni corporali.

Altre esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni già previste per le soprarichiamate Sezioni sono escluse dalla presente assicurazione:

- a) *le richieste risultanti da interruzioni e/o sospensioni di attività di terzi determinatesi unicamente per ordine di qualsiasi autorità competente, allo scopo di effettuare operazioni di indagine, accertamento, ispezione, prove, test, verifiche e simili su uno o più prodotti dell'Assicurato, difettosi o presunti tali;*
- b) *le richieste risultanti da inadeguate condizioni di deposito e/o magazzinaggio;*
- c) *le richieste derivanti da azioni di responsabilità contrattuale, salvo le responsabilità che deriverebbero comunque all'Assicurato in base a leggi, norme o regolamenti;*
- d) *le richieste dovute alla violazione di brevetti e altri marchi depositati;*
- e) *le mancate o insufficienti prestazioni del prodotto fornito (c.d. "failure/lack of performance") non dovute a guasto, rottura o difetto del medesimo;*
- f) *le spese da chiunque sostenute per il recupero dell'immagine;*
- g) *il controvalore dei prodotti, da chiunque avanzate.*
- h) *vertenze insorte tra aziende del Gruppo dell'Assicurato, assicurate o meno ai sensi della presente polizza.*

Validità temporale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di validità della presente estensione di garanzia

Validità territoriale

La presente garanzia si intende valida per i sinistri avvenuti in tutto il Mondo.

Limite di risarcimento

In caso di danno risarcibile ai sensi della presente estensione, la Società risponde fino a concorrenza dell'importo massimo (per evento e per anno assicurativo) indicato nella Scheda di polizza.

Franchigie a carico dell'Assicurato

Il rimborso sarà effettuato previa deduzione, per ogni evento dannoso, dello scoperto e/o franchigia indicati nella Scheda di polizza.

Codice RCP 04 – Garanzia del venditore (Vendor's Liability)

Si conviene che sono considerati "Assicurati" anche le persone ed organizzazioni sottospecificate (in seguito chiamate "VENDITORI") per la propria responsabilità civile derivante esclusivamente dalla distribuzione o vendita, nel corso della regolare attività del Venditore, dei prodotti fabbricati dall'Assicurato e garantiti dalla polizza suindicata, alle seguenti condizioni:

L'assicurazione riguardante il Venditore non vale per:

1. *qualsiasi specifica garanzia, o qualsiasi distribuzione o vendita non autorizzata dall'Assicurato;*
2. *i danni corporali o materiali derivanti da:*
 - *qualsiasi azione da parte del Venditore che modifichi il prodotto, salvo ove autorizzata dall'Assicurato;*
 - *qualsiasi inosservanza al mantenimento del prodotto in condizioni di vendita;*
 - *qualsiasi inosservanza nell'effettuare ispezioni, adattamenti, prove o servizi che il Venditore abbia concordato di effettuare o normalmente effettuati nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto;*
 - *prodotti che dopo la distribuzione o la vendita da parte dell'Assicurato sono stati etichettati o rietichettati od usati come contenitori, o come parti o componenti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il Venditore;*
3. *danni corporali o materiali che si verificano nei locali del Venditore;*
4. *pretese o responsabilità per danni decretati dal Tribunale a scopo punitivo o di ammonimento del Responsabile.*

ESCLUSIONE



Questa estensione non è operante nei confronti di qualsiasi persona od organizzazione dalla quale l'Assicurato Contraente abbia acquisito prodotti o componenti, parti di essi o contenitori che fanno parte del prodotto cui si riferisce la garanzia.

AVVERTENZA

Il testo della presente garanzia è riportato anche in lingua inglese per utilità dell'Assicurato, ma il contratto è disciplinato dal testo italiano.

NOME DEI VENDITORI

- vedere scheda di polizza

Specificamente per il Vendor XYZ:

Qualsiasi attività compiuta da e/o per conto del vendor XYZ, riguardante la preparazione e l'allestimento finalizzata ad approntare la merce per la consegna, non inficia la copertura sul prodotto originario.

Testo in Inglese (English Translation)

Additional Insured (Vendors limited form)

This endorsement modifies such insurance as is afforded by the provisions of the policy relating to the following products liability insurance.

It is agreed that the "Person Insured" provision is amended to include any person or organization designated below (herein referred to as "vendor"), as an insured, but only with respect to the distribution or sale in the regular course of the vendor's business of the named insured's products covered under said policy subject to the following additional provisions;

The insurance with respect to the vendor does not apply to :

1. any express warranty, or any distribution or sale for a purpose, unauthorized by the named insured;
2. bodily injury or property damage arising out of :
 - any act of the vendor which changes the condition of the products, unless authorized by the named insured
 - any failure to maintain the product in merchantable condition,
 - any failure to make such inspections, adjustments, tests or servicing as the vendor has agreed to make or normally undertakes to make in the usual course of business, in connection with the distribution or sale of the products,
 - products which after distribution or sale by the named insured have been labeled or relabeled or used as a container, part or ingredient of any other thing or substance by or for the vendor;
3. bodily injury or property damage within the vendor's premises;
4. claims or liability for punitives or exemplary damages.

EXCLUSION

The insurance does not apply to any person or organization from whom the named insured has acquired such products or any ingredient, part or container, entering into, accompanying or containing such products.

IMPORTANT NOTICE

The English language text of the "Estensione della Garanzia R.C. del Venditore" is provided for the convenience of the vendor and does not form part of the policy issued to the named insured, which is written in Italian language and governed by the Italian text.



NAME OF VENDORS

1. Vendor 01
2. Vendor 02
3. Vendor 03

Specifically for vendor XYZ

Any work performed by, and/or on behalf of Vendor XYZ, regarding preparation and outfitting to make the goods ready for delivery does not affect the product liability cover on the original manufacturing.

Codice RCP 05 – Esclusione danni da furto dalla Sezione RC Prodotti (DA TRATTARE CASO PER CASO IN BASE ALL’ATTIVITA’)

Ad integrazione dell’art. 2.1 della Sezione Responsabilità Civile Prodotti sono esclusi dalla garanzia di cui alla Sezione medesima i danni da furto.

FINE TESTO SEZIONE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; 1.5 Aggravamento del rischio; 1.7 Recesso in caso di sinistro; 1.8 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione; 1.12 Sanction Clause; 1.3 Buona Fede; 2.1 Esagerazione dolosa del danno. SEZIONE RCT e RCO: 2 Delimitazione dell’Assicurazione; 4.1 - Obblighi in caso di sinistro. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (RCP): Art. 1.1 – Oggetto dell’assicurazione – Responsabilità Civile Prodotti (RCP); 2.2 Operatività della garanzia (forma “Claims Made”); 4.1 Obblighi in caso di sinistro. CONDIZIONI PARTICOLARI (Valide solo se richiamate) relative alla SEZIONE RCT, RCO e RCP: Codice CP RC 01 - Smercio di generi alimentari con lavorazione propria; Codice CP RC 02 Smercio di generi alimentari anche con lavorazione propria; 9.2 Differenza sui limiti di risarcimento (DIL clause); 9.3 Drop Down; 9.4 Differenza sulle condizioni normative (DIC clause); 9.5 “Reverse DIC” (“Follow form”) clause; 9.6 Regolamentazione dei sinistri. CONDIZIONI PARTICOLARI SEZIONE RC PRODOTTI: 8) Arbitrato.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "**Informazioni Personali**" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso.

Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse.

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

- a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti
- b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
- c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale
- d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro
- e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria
- f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato
- g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;

h) Ricerche di mercato e analisi.

Condivisione delle Informazioni Personali – AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - privacy.italy@aig.com è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell'ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito http://contact.aig.net/aigcontact/intranet/en/files/AIGCompleteListofEntities_tcm1246-333981.pdf.

Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione "Richieste o domande". Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Trasferimento all'estero.

Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all'estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.

Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali.

Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza.

Richieste o domande.

L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- 2) l'indicazione **a)** dell'origine dei dati personali, **b)** delle finalità e modalità del trattamento, **c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, **d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto stesso, **e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato, inoltre,



ha diritto di ottenere: **a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; **a)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; **c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: **1)** per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; **2)** al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell'informativa privacy consultabile all'indirizzo [http:// www.aig.com-informativa-privacy](http://www.aig.com-informativa-privacy) o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa.

Data, Sottoscrizione dell'Assicurato _____



Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia



Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I “**Dati Personali**” identificano e si riferiscono a lei o ad altri individui (ad es., il suo partner o altri membri della sua famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovrà (salvo che non si convenga diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con lei, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il suo consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da lei forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con lei. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del suo Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri per l'indennizzo dei lavoratori. Possiamo eseguire ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferiti a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del suo Paese di residenza). Quando compiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i suoi Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i suoi Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, le confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Lei è titolare di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati ed in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei suoi Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui suoi diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (vedere al prossimo paragrafo).

Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i suoi Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potrà trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potrà richiedere una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Della Chiusa 2, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: responsabiledeilaprotezionedeidati.it@aig.com.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225